



*Corte dei Conti*  
*Sezione Regionale di Controllo per la Calabria*

NELL'ADUNANZA DEL 28 Febbraio 2008

composta dai magistrati:

- - Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- - Cons. Luigi CONDEMI	Componente
- - Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore	Componente
- - Primo ref. Quirino LORELLI	Componente
- - Primo ref. Natale LONGO	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota n. 292 del 17.01.2008, con la quale il Comune di GALATRO (RC) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n. 246 del 24.01.2008;

VISTA l'ordinanza n.01 del 21.02.2008, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

## RITENUTO IN FATTO

Con nota n. 292 del 17.01.2008, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo il 24.01.2008 (prot. n. 246), il Sindaco del Comune di GALATRO (RC), ha promosso il parere di questa Sezione medesima al fine di conoscere la corretta interpretazione dell'art. 36 (utilizzo di contratti di lavoro flessibile) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dal comma 79 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con specifico riferimento all'esistenza o meno della possibilità per il Comune di avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile per la copertura di posti di responsabile dei servizi e degli uffici, non essendo previste posizioni con qualifica dirigenziale.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo "*ulteriori forme di collaborazione*" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "*nonché pareri in materia di contabilità pubblica*", aggiungendo che "*analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*".

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella "*materia della contabilità pubblica*". Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art.50 della legge 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile.

Nel merito, occorre preliminarmente osservare che l'art. 36 del d.lgs 30 marzo 2001, n.165, così come sostituito dal comma 79 dell'art.3 della legge 24.12.2007, n.244 (legge finanziaria 2008), stabilisce disposizioni più rigorose, rispetto al passato, in materia di assunzione di personale, cui devono attenersi anche gli enti locali i cui statuti devono essere in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica (art. 4 della legge 5 giugno 2003, n.131).

Il comma 1 dell'art. 36, infatti, prescrive che "Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione delle persone da sostituire".

Inoltre viene espressamente precisato (comma 2) che "In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale".

In caso di esigenze temporanee ed eccezionali, le pubbliche amministrazioni vi possono far fronte attraverso l'assegnazione temporanea (in posizione di comando) di personale di altre amministrazioni per un periodo, però, non superiore a sei mesi e non rinnovabile (comma 3).

Tali disposizioni imperative non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva (comma 4) e, qualora le amministrazioni pubbliche dovessero operare in violazione delle medesime, esse non potranno effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo all'accertata violazione (comma 6).

Le suddette disposizioni relative all'obbligo, da parte delle pubbliche amministrazioni, di assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non si applicano agli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs n.

165/2001 (esercizio della funzioni di indirizzo politico-amministrativo dei Ministri della Repubblica) e agli uffici di cui all'art. 90 del d.lgs n. 267/2000 (uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali), come pure non si applicano ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali, per le qualifiche previste nella dotazione organica e nel rispetto della specifica

normativa, e ai contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle medesime pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli organi operanti per le finalità di cui all'art. 1 della legge 17.05.1999, n. 144 (comma 7).

Una specifica deroga alle disposizioni in commento è offerta dal comma 9, il quale stabilisce che gli enti locali "non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità" possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1 (esigenze stagionali o sostituzione di personale per periodi non superiori a tre mesi), per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Un'ulteriore deroga è rappresentata dal disposto di cui al comma 11 (primo periodo) secondo il quale le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea o dal fondo per le aree sottoutilizzate.

Vi sono, infine, altre deroghe, che, nell'ambito del quesito posto, qui non interessano in quanto riguardanti gli enti del servizio sanitario, le università e gli enti di ricerca (commi 10 e 11).

Conclusivamente, quindi, non vi è dubbio che negli enti locali in cui non è prevista la dirigenza non sia possibile, alla luce del novellato art. 36 del d.lgs n. 165/2001, coprire posti di responsabili dei servizi o degli uffici attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile a tempo determinato, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, se non nei limiti delle deroghe espressamente previste e sopra richiamate.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al Sindaco del Comune di GALATRO(RC).

Così deciso in Catanzaro il 28 Febbraio 2008

Il Consigliere Relatore  
dott. Vittorio Cirò Candiano

Il Presidente  
dott. Silvio Aulisi